



(M.E.P.A) e/o ASMECOMM risulta la categoria inerente l'appalto in questione per cui si può procedere tramite richiesta di offerta e/o affidamento diretto rivolta ai soggetti iscritti per tale categoria;

Considerato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Paestum con sede legale in via AB Nobel Parco IACP, 63 Capaccio Paestum (SA), CF 93031000651, ha presentato l'offerta entro il 18/09/2023 alle ore 09:00 per l'importo di 138.900,0 oltre Iva al 22%, salvo variazioni di legge;

Preso atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: A00E2E808F;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.36/2023;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. di affidare e impegnare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Paestum con sede legale in via AB Nobel Parco IACP, 63 Capaccio Paestum (SA), CF 93031000651 il servizio di "SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DELLA PISCINA COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM – PERIODO DAL 20 SETTEMBRE 2023 AL 20 GIUGNO 2024", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 79.000,00 grava sul bilancio 2023 e 59.900 grava sul bilancio 2024;
4. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente n. CIG: A00E2E808F;
5. Di dare atto che l'esecuzione del servizio/fornitura sarà effettuato sotto il controllo del responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare fornitura/servizio da parte dell'Associazione, necessaria all'atto della liquidazione
6. Di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
7. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 248 del 19/09/2023

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO DELLA PISCINA COMUNALE DI CAPACCIO PAESTUM – PERIODO DAL 20 SETTEMBRE 2023 AL 20 GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO– CIG: A00E2E808F (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023)

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;

- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2023 di approvazione del piano programma 2023/2025;

Considerato

- con delibera di G.C. n. 133 del 12/03/2018 si è provveduto ad affidare all'Azienda Speciale Paistom il servizio gestione dell'impianto sportivo comunale per le attività natatorie, istituendo pertanto il servizio a "domanda individuale" sulla base del piano di gestione della piscina comunale Poseidone, caratterizzato dall'introito dei corrispettivi direttamente da parte dell'Ente Comune di Capaccio Paestum e dal rimborso delle spese sostenute dalla Paistom da parte dell'Ente medesimo, previa rendicontazione;
- con delibera n. 223 del 03/10/2019 la Giunta ha espresso l'indirizzo di affidare, la gestione della Piscina comunale "Poseidone" alla Paistom, in via straordinaria e temporanea sino all'espletamento della gara ad evidenza pubblica;
- con nota prot. 315 del 05/12/2019 il Presidente della Paistom ha avviato indagini di mercato al fine di acquisire una proposta da parte di n.3 Enti di promozione sportiva;
- in data 09/12/2019 è avvenuta la consegna dell'impianto natatorio, giusto verbale agli atti;
- con verbale del 30/12/2019 il Consiglio di Amministrazione della Paistom ha stabilito di avviare la gestione straordinaria e temporanea della piscina sulla base dei seguenti principi inderogabili:
 - 1) adesione ad un soggetto idoneo alla pratica sportiva, oper legis;
 - 2) copertura assicurativa di tutti gli utenti della struttura sportiva;
 - 3) erogazione da parte dell'Associazione di servizi istituzionali mediante la messa a disposizione di attività di back e front office;
- con determinazione n.1701 del 25/09/2020 del Responsabile del servizio Patrimonio del Comune di affidamento all'Azienda Speciale Paistom del servizio di gestione della piscina comunale fino al 31/12/2020,
- con determina n. 52 del 27/09/2021 del Responsabile del servizio Patrimonio del Comune approva atto di convenzione ai sensi della delibera n.466 del 09/09/2020 di affidamento all'Azienda Speciale Paistom;

Vista la nuova riforma dello sport che apporta le seguenti modifiche:

- impatto della riforma sulla configurazione giuridica delle Associazioni e Società sportive secondo il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
- possibile qualifica di Ente del Terzo Settore D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi vantaggi
- istituzione Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche e riconoscimento ai fini sportivi
- ammodernamento, costruzione e gestione degli impianti sportivi tramite le nuove procedure di affidamento riservate alle Associazioni e Società sportive ai sensi del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 38
- affidamento dei servizi sportivi privi di rilevanza economica in gestione preferenziale alle Associazioni e Società Sportive
- affidamento diretto e gratuito dell'impiantistica soggetta a riqualificazione;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/Responsabile del Servizio da indagini di mercato informali;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti prestazioni la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

Dato atto quindi che si è proceduto ad effettuare l'affidamento diretto tramite Trattativa Diretta n. 3707764 presso la piattaforma MEPA messo a disposizione da CONSIP per la fornitura in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 3 dell'art. 108 D. Lgs 36/2023 e s.m.i.,

Verificato ai fini e per gli effetti dell'art.26 della L.n.488/1999 e dell'art.1, comma 449, della legge n.296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura in oggetto, mentre nel mercato elettronico della P.A.